



---

# Circolare

## Programma «Misure di sostegno per persone con statuto di protezione S» (Programma S)

---

- A :**
- Servizi cantionali per le questioni inerenti all'integrazione (secondo l'art. 56 cpv. 4 LStrI)
  - Autorità cantionali preposte all'asilo (Coordinatrici e coordinatori cantionali in materia di asilo)

- 
- Copia a :**
- Coordinatrici e coordinatori cantionali in materia di rifugiati
  - Conferenza dei delegati cantionali, comunali e regionali all'integrazione (CDI)
  - Conferenza svizzera degli uffici di formazione professionale (CSFP)
  - Associazione degli uffici svizzeri del lavoro (AUSL)
  - Associazione dei servizi cantionali di migrazione (ASM)
  - Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS)

---

**Luogo, data:** Berna-Wabern, 13 aprile 2022

---

## Contenuto

1.	Situazione iniziale .....	3
2.	Obiettivo .....	3
3.	Condizioni generali.....	3
3.1	Basi legali .....	3
3.2	Rapporto con la circolare PIC 2 <sup>bis</sup> 2022-2023 del 30 ottobre 2020 .....	4
3.3	Contributi .....	4
3.3.1	Contributi della Confederazione .....	4
3.3.2	Contributi dei Cantoni.....	4
4.	Conclusione dell'accordo di programma S .....	5
4.1	Pianificazione.....	5
4.2	Requisiti per quanto riguarda la domanda di progetto .....	5
4.3	Modalità di pagamento.....	5
5.	Revisione della circolare PIC2bis 2022-2023 .....	6
6.	Rendiconto.....	6
6.1	Rapporti di programma .....	6
6.2	Rilevamento di indicatori e dati (monitoraggio PIC e AIS) .....	6
6.3	Rapporto finale .....	6
7.	Raggiungimento degli obiettivi e rimborso dei contributi finanziari .....	7

## 1. Situazione iniziale

A causa del conflitto in Ucraina, la Svizzera si aspetta un forte afflusso di persone in cerca di protezione provenienti dall'Ucraina. Con il decreto del Consiglio federale (DCF) dell'11 marzo 2022<sup>1</sup> è stato deciso di accordare alle persone provenienti dall'Ucraina lo statuto di protezione «S». In una prima fase lo statuto di protezione è concesso per un anno.

Siccome lo statuto S senza permesso di dimora è fondamentalmente orientato al ritorno e quindi la promozione a tutto campo dell'integrazione non è attualmente una priorità, secondo l'articolo 58 capoverso 2 LStrI non può essere versata la somma forfettaria a favore dell'integrazione per le persone con statuto di protezione S senza permesso di dimora. Per consentire a queste persone di partecipare alla vita sociale e professionale e di conservare la capacità al ritorno, tuttavia, esse dovrebbero poter usufruire in modo quanto più possibile pragmatico delle strutture e delle misure previste dai Programmi cantonali d'integrazione (PIC). Il 13 aprile 2022, il Consiglio federale ha pertanto deciso di versare ai Cantoni un contributo finanziario limitato alla durata dello statuto di protezione, ossia a un anno.

Per motivi di ordine giuridico, il contributo della Confederazione è versato ai Cantoni nel quadro del presente programma «Sostegno alle persone con statuto di protezione S» (cosiddetto programma di portata nazionale secondo l'art. 58 cpv. 3 LStrI). Per ragioni pragmatiche e per ridurre l'onere amministrativo, il programma si basa ampiamente sui Programmi cantonali d'integrazione PIC 2<sup>bis</sup> in atto e sui relativi processi e regolamenti.

## 2. Obiettivo

La presente circolare disciplina

- le condizioni generali per l'attuazione del programma «Misure di sostegno per persone con statuto di protezione S» (Programma S)
- il rapporto con la circolare «Programmi d'integrazione cantonali 2022-2023 e Agenda Integrazione Svizzera (PIC 2<sup>bis</sup>)» del 30 ottobre 2020 vigente

## 3. Condizioni generali

### 3.1 Basi legali

Si applicano per analogia le basi legali per i Programmi cantonali d'integrazione PIC 2<sup>bis</sup> 2022-2023, ossia le basi legali menzionate nel numero 3.1 della circolare della SEM «Programmi d'integrazione cantonali 2022-2023 e Agenda Integrazione Svizzera (PIC 2<sup>bis</sup>)» del 30 ottobre 2020 (vedi anche sezioni 3.2 e 5). Ulteriori basi di questa circolare e parte delle convenzioni di programma conclusi per il Programma S sono quindi:

- la convenzione di programma Cantone-SEM per il PIC 2022-2023 (firmato da entrambe le parti, comprese le domande di progetto approvate con allegati)
- la convenzione di programma Cantone-SEM per il PIC 2018-2021 (firmato da entrambe le parti, comprese domande di progetto approvate con allegati)

---

<sup>1</sup> FF 2022 586 Decisione di portata generale concernente la concessione della protezione provvisoria in relazione alla situazione in Ucraina.

- modifica della convenzione di programma Cantone-SEM per il PIC 2018-2021 per l'attuazione dell' AIS 2019-2021 (firmata da entrambe le parti, comprese domande di progetto approvate con allegati)

### **3.2 Rapporto con la circolare PIC 2<sup>bis</sup> 2022-2023 del 30 ottobre 2020**

La circolare «Programmi d'integrazione cantonali 2022-2023 e Agenda Integrazione Svizzera (PIC 2<sup>bis</sup>)» del 30 ottobre 2020<sup>2</sup> si applica per analogia, salvo ove la presente circolare disponga altrimenti.

### **3.3 Contributi**

#### **3.3.1 Contributi della Confederazione**

L'attuazione del Programma S è finanziata grazie a contributi stanziati nel quadro del credito di promozione dell'integrazione (art. 58 cpv. 3 LStrl).

Analogamente alla somma forfettaria globale 1, la Confederazione versa ogni trimestre ai Cantoni che partecipano al programma un contributo di 750 franchi per persona registrata con statuto S (ossia 250 franchi al mese e a persona).

Il sostegno è limitato a un anno. Il contributo massimo calcolato sull'arco di un anno è quindi di 3000 franchi.

Il contributo è versato sulla base del numero di persone con statuto di protezione registrate. È definito e corrisposto trimestralmente (parallelamente alla somma forfettaria globale 1).

#### **3.3.2 Contributi dei Cantoni**

Il Cantone impiega i contributi versati dalla Confederazione, nel quadro delle misure previste dal proprio Programma cantonale d'integrazione PIC. Per beneficiare dei contributi della Confederazione nel quadro del Programma S non occorre che il Cantone investa mezzi propri.

Nell'attuare il programma, il Cantone deve attenersi alle seguenti priorità:

- acquisizione di competenze linguistiche
- accesso al mercato del lavoro tramite le strutture ordinarie
- bambini e famiglie

Nel rispetto di queste priorità, il Cantone decide se promuovere l'integrazione delle persone con statuto S conformemente agli obiettivi programmatici strategici dell'Agenda Integrazione Svizzera oppure conformemente agli obiettivi programmatici strategici della promozione generale dell'integrazione. Nella misura del possibile occorre perseguire gli obiettivi programmatici strategici dell'Agenda Integrazione Svizzera.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Circolare PIC 2bis [Programmi d'integrazione cantonali 2022–2023 \(PIC 2<sup>bis</sup>\) \(admin.ch\)](#)

<sup>3</sup> Documento di base PIC2bis, n. 4.3. [Programmi d'integrazione cantonali 2022–2023 \(PIC 2<sup>bis</sup>\) \(admin.ch\)](#)

## 4. Conclusione dell'accordo di programma S

### 4.1 Pianificazione

Per la stipula dell'accordo di programma S si applica la pianificazione seguente:

Fasi salienti della conclusione dell'accordo di programma S	Termine
Invito della SEM a presentare i progetti (e-mail ai Cantoni)	19 aprile 2022
Domanda di progetto da parte del Cantone	Entro il 30 aprile 2022
Invio da parte della SEM della «Convenzione di programma S» firmato dalla sola SEM al Cantone	1° maggio 2022
Firma della «Convenzione di programma S» da parte del Cantone, il quale lo ritorna alla SEM	31 maggio 2022

### 4.2 Requisiti per quanto riguarda la domanda di progetto

La domanda di progetto è presentata dal Cantone per semplice e-mail alla SEM ([integration@sem.admin.ch](mailto:integration@sem.admin.ch)). È considerata una presentazione di una domanda secondo gli articoli 15a LSu e 13 OIntS. Nella sua mail di domanda il Cantone annuncia la propria partecipazione al Programma S e indica il nome e la funzione della persona che firmerà l'accordo di programma a nome del Cantone.

La SEM invia ai Cantoni che partecipano al programma l'accordo firmato dalla SEM.

### 4.3 Modalità di pagamento

La Confederazione versa i contributi ai Cantoni sulla base delle decisioni effettive o del numero di persone con statuto di protezione S secondo la statistica della SEM<sup>4</sup>, su base trimestrale e pro rata (250 franchi al mese e a persona).

Si tratta della procedura applicata anche per il versamento dei contributi secondo l'articolo 58 capoverso 2 LStrl. È versato un importo forfettario per persona con statuto S presente nel Cantone (indipendentemente da altri fattori quali età o attività lucrativa).

Il versamento del contributo federale massimo di 3000 franchi cessa quando la persona ha lasciato la Svizzera o è partita senza un controllo da parte delle autorità. Lo stesso vale qualora la protezione provvisoria si estingua o sia revocata con decisione passata in giudicato oppure in presenza di un diritto al rilascio di un permesso di dimora o di domicilio. La somma forfettaria da versare è calcolata pro rata temporis in base al numero di persone con statuto di protezione S presenti nel Cantone al 1° del mese.

Analogamente alla somma forfettaria globale 1, la procedura di correzione annuale viene utilizzata per ricalcolare l'importo pagato in base all'effettivo registrato al 1° del mese e la differenza viene versata ai Cantoni o ne viene reclamato il rimborso.

<sup>4</sup> Sono determinanti i dati Finasi I

## 5. Revisione della circolare PIC2bis 2022-2023

Il 30 ottobre 2020 la SEM ha emanato la circolare per il periodo di programma PIC 2<sup>bis</sup> 2022-2023.

Dalle prime esperienze maturate nel quadro della circolare e dai riscontri dei Cantoni in merito all'attuazione pratica è emersa la necessità di rivedere il settore dei costi finanziabili nell'ambito della promozione specifica dell'integrazione e della delimitazione finanziaria rispetto alle strutture ordinarie (sezione 5.1. della circolare PIC 2<sup>bis</sup>).

In concomitanza con l'entrata in vigore della presente circolare, la SEM rivede pertanto anche la circolare PIC 2<sup>bis</sup> del 30 ottobre 2020 per quanto riguarda i punti seguenti:

Si veda la circolare PIC 2<sup>bis</sup> 2022-2023 riveduta del 13 aprile 2022, n. 5.3.5. riguardante l'ambito del «sostegno alla prima infanzia»<sup>5</sup>.

La normativa si applica per analogia anche alle persone con statuto di protezione S senza permesso di dimora.

## 6. Rendiconto

### 6.1 Rapporti di programma

Il rendiconto del Programma S è integrato nel rendiconto del PIC 2<sup>bis</sup> ed è presentato per la prima volta il 30 aprile 2023. La SEM adeguerà di conseguenza i modelli in essere. Le misure nonché i crediti investiti a favore delle persone con permesso S dovranno essere presentati separatamente.

Nella griglia delle finanze occorrerà contabilizzare le priorità (si veda il n. 3.3.2) come segue:

- priorità «acquisizione di competenze linguistiche» → settore di promozione «Lingua»
- priorità «Accesso al mercato del lavoro tramite le strutture ordinarie» → settore di promozione «Capacità di acquisire una formazione e di stare sul mercato del lavoro»
- priorità «Bambini e famiglie» → settore di promozione «Prima infanzia»

Se i Cantoni attuano ulteriori misure conformemente alle basi PIC a favore del gruppo target, occorre contabilizzarle nel settore di promozione corrispondente.

### 6.2 Rilevamento di indicatori e dati (monitoraggio PIC e AIS)

Se persone con statuto di protezione S beneficiano di misure dell'AIS e di misure finanziate tramite la somma forfettaria a favore dell'integrazione occorre tenerne conto nel rilevare gli indicatori AIS. La SEM completerà di conseguenza la griglia degli indicatori per il rendiconto 2022.

### 6.3 Rapporto finale

Al più tardi entro il termine per il rendiconto PIC successivo alla conclusione del programma, i Cantoni presentano alla SEM un rapporto finale sommario relativo al programma. La SEM predispone un pertinente modello.

---

<sup>5</sup> Circolare PIC 2<sup>bis</sup> riveduta, n. 5.3.5. [Programmi d'integrazione cantonali 2022-2023 \(PIC 2<sup>bis</sup>\) \(admin.ch\)](#)

La parte del rapporto finale dedicata alle finanze si basa sulla griglia delle finanze PIC/AIS e contiene un consuntivo rettificato. Presenta in particolare i crediti non utilizzati.

## **7. Raggiungimento degli obiettivi e rimborso dei contributi finanziari**

La SEM esige il rimborso dei contributi corrisposti nel quadro del presente programma se il Cantone non adempie o adempie solo in misura insufficiente alle priorità concordate del presente programma nel quadro degli obiettivi strategici del programma PIC, se non è possibile alcun miglioramento e se il Cantone non è in grado di dimostrare che il mancato adempimento non gli è imputabile.

Se, entro il termine concessogli ulteriormente, il Cantone non adempie o adempie solo in misura insufficiente alle priorità concordate del presente programma nel quadro degli obiettivi strategici del programma PIC e se non è in grado di dimostrare che il mancato adempimento non gli è imputabile, restituisce i contributi alla Confederazione.

Il Cantone impiega gli eventuali contributi residui per lo scopo previsto entro due anni dalla conclusione del PIC e presenta un relativo rendiconto alla SEM (cfr. sezione 6.1.). Allo scadere di questo termine il Cantone rimborsa alla SEM gli eventuali contributi residui.

Nel quadro di una modifica dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri (RS 142.205), la SEM provvede affinché un'eventuale somma forfettaria a favore dell'integrazione dovuta in un secondo tempo per le persone con statuto di protezione S sia ridotta in ragione dei contributi versati nell'ambito del presente programma in caso di concessione di un permesso di dimora.

Segreteria di Stato della migrazione SEM



Christine Schraner Burgener  
Segretaria di Stato